

Massima numero 52 del 10 giugno 2020

Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla _____OMISSIS_____ S.r.l. – Procedura di gara aperta in accordo quadro per la fornitura quadriennale di sistemi, protesi e dispositivi medici per neurochirurgia per le _____OMISSIS_____ Importo a base di gara: euro 264.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A: _____OMISSIS_____

vai alla delibera

Riferimenti normativi: Art. 76, 83 d.lgs. 50/2016

Parole chiave: Gara telematica – Soccorso istruttorio – Comunicazioni mediante area dedicata del sistema informatico – Legittimità – Obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) – Non sussiste

Gara telematica – Soccorso istruttorio – Comunicazioni mediante area dedicata del sistema informatico – Legittimità – Obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) – Non sussiste
Con riferimento alle gare gestite mediante sistemi informatici, va esclusa l'esistenza in capo alla Stazione appaltante dell'obbligo di trasmettere via PEC le richieste di soccorso istruttorio. L'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016 non indica tali richieste tra le comunicazioni per le quali è previsto l'uso della posta elettronica certificata: tale differenza si giustifica in quanto solo i provvedimenti di aggiudicazione o esclusione hanno capacità lesiva immediata rispetto al concorrente e ai terzi partecipanti alla gara, capacità lesiva che, invece, non si può riconoscere alla richiesta di soccorso istruttorio, se non in via ipotetica e meramente potenziale, non essendo dato sapere, al momento della sua comunicazione, se la stessa verrà o meno ottemperata.